



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 37 - del 28-06-2021

**OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2021
AI FINI DELLA TARI 2021 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021**

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18:48, presso l'Auditorium di Palazzo Galletti, in seduta Ordinaria, in Prima convocazione.

=====

Prospetto delle presenze

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
SCARPELLINI MARGHERITA GILDA	SINDACO	P
VANNI ILARIA	CONSIGLIERE	P
ROMANELLI SIMONE	CONSIGLIERE	P
RAMPINI ERICA	CONSIGLIERE	P
MEACCI NICOLA	CONSIGLIERE	P
GINEPRI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	A
MAINA ALESSIO CLEMENTE	CONSIGLIERE	P
PETRONI DAMIANO	CONSIGLIERE	P
LACHI MARTINA	CONSIGLIERE	P
LUZZI MARCELLA	CONSIGLIERE	A
LIBERATORI AMULIO	CONSIGLIERE	P
BENNATI GIANNI	CONSIGLIERE	P
CHELI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	P
PAGLIAI MARZIO	ASS.RE EXTRA CONSILIARE	P

IL PRESIDENTE:	SCARPELLINI MARGHERITA GILDA
SEGRETARIO GENERALE:	ROSSI ORNELLA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 28-06-2021 - pag. 1 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte San Savino ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Premesso che la seduta odierna di Consiglio Comunale si svolge presso l'Auditorium di Palazzo Galletti ed in modalità telematica con collegamento da remoto, in ottemperanza al decreto sindacale n. 60 del 27.03.2020, dei consiglieri comunali Petroni Damiano e Lachi Martina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria) quale componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*.

RIMARCATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 28-06-2021 - pag. 2 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte San Savino ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..” nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”.

PRESO ATTO che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021.

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99.

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud).

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb.

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un *range* stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile.

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto.

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;*

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR”) approvato con la Delibera N. 443 del 31.10.2019 dell’Autorità di regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

DATO ATTO che con l’entrata in vigore dell’MTR ARERA l’“autorità competente” all’approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell’art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell’Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall’“Ente territorialmente competente”.

RILEVATO che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA N. 443/2019 dispone che l’Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:

- all’acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza
- alla Validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario
- all’aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori
- all’assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell’Autorità nazionale che peraltro rilevarebbero solo per la TARI degli anni successivi.

ACCLARATO che nell’ambito Toscana Sud le funzioni dell’Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell’Autorità d’Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall’art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell’Assemblea N. 9/2020 secondo cui *“L’Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”*.

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell’introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all’Autorità d’Ambito assumere le “pertinenti determinazioni” in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell’importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Delibera ARERA N. 57/2020, in presenza di una pluralità di Gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità.

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito in quanto Ente territorialmente competente ha identificato i seguenti Gestori dei singoli servizi del ciclo integrato presso l'Ambito ATO Toscana Sud:

- a. *per le attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche, nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche post-mortem, etc.): nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana Sud;*
- b. *per le attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento: nell'Autorità d'Ambito medesima, per questa prima fase transitoria fino all'adozione del provvedimento di ARERA sulle tariffe degli impianti, ed avvalendosi dei Terzi Gestori Impianti quali "meri prestatori d'opera";*
- c. *per le attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo, spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana): nelle singole Amministrazioni comunali.*

CONSIDERATO che l'art. 6 della delibera 443/2020 dispone che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredandolo dalle informazioni e dagli atti necessari alla sua "Validazione" che *"consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"*.

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito ha affidato la procedura di Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana ("PEF Grezzo d'Ambito SEI" 2019 e 2021) ad un soggetto terzo qualificato ed indipendente ("Validatore"), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica.

DATO ATTO che con Nota Prot. n. 6469 del 01.03.2021 e poi in via definitiva con nota Prot. n. 17575 del 01.06.2021, SEI Toscana ha trasmesso ad ATO Toscana Sud il "PEF Grezzo" d'Ambito per gli esercizi 2019 e 2021, redatti in applicazione dell'MTR ARERA, sui quali si sono sviluppate le dettagliate verifiche di coerenza e congruità condotte dal Validatore, che ha anche valutato puntualmente i rilievi espressi su alcune poste del PEF Grezzo da parte dell'Autorità d'Ambito in un procedimento partecipato con il Gestore.

VISTE:

- la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021 con la quale si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana relativa all'esercizio 2019,

trasmessa con nota Prot. n. 1258 del 23.3.2021 dal Terzo Validatore, ai fini del Conguaglio, nonché delle seguenti risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:

- per l'esercizio 2019 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 2.109.132, portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario, ante detrazioni per Proventi da recuperi, al valore di € 122.644.508, superiore per € 1.314.788 (+1,08%) a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio;
- la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 15 del 17.06.2021 con la quale:
 - si è preso atto della revisione condotta da SEI Toscana sul proprio PEF Grezzo tra la prima e l'ultima versione che ha portato il valore complessivo da € 146.441.582 a € 136.052.021;
 - si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana relativa all'esercizio 2021, trasmessa con nota Prot. n. 1319 del 04.06.2021 dal Terzo Validatore, ai fini delle risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:
 - per l'esercizio 2019 confermate quelle già definite con la succitata delibera;
 - per l'esercizio 2021 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 129.379 portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario ante detrazioni per Proventi da recuperi al valore di € 135.922.642.

VISTO il prospetto allegato 1A alla presente delibera "Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021" relativo al Corrispettivo di Ambito ante l'applicazione dei limiti.

CONSIDERATO che, come chiarito da ARERA con la delibera 57/2020 e la Determina N. 2/2020 DRIF:

- nel caso di applicazione della TARI e quindi di differenziazione dei corrispettivi del servizio su base comunale (come in tutti i Comuni di ATO Toscana Sud), il piano economico-finanziario va redatto, validato, trasmesso e approvato a livello di singolo Comune, ciascuno dei quali è configurato come distinto "ambito tariffario";
- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più "ambiti tariffari", sono attribuiti a ciascuno di essi:

a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;

b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.

- Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 15 del 17.06.2021 con la quale:

- Nella Relazione Allegato A si riporta la determinazione puntuale dei parametri (“driver”) da utilizzare per la ripartizione tra i singoli Comuni delle singole voci del PEF d’Ambito SEI Toscana (annualità 2019 e 2021) ;
- si è dato atto che, sulla base dei parametri di ripartizione così determinati, l’incidenza di ciascun Comune sul totale corrisponde per l’annualità 2021 alla rispettiva quota sul Corrispettivo d’Ambito 2021 di Competenza (al netto del Corrispettivo Impianti) calcolato ai sensi del Contratto di Servizio, come indicata alla voce (D) del Prospetto Allegato 1°.

VISTO l’art. 2.2 dell’ MTR ARERA che, nel definire le componenti delle entrate tariffarie da riconoscere al Gestore, porta in detrazione i proventi della cessione sul mercato o al CONAI di materiale recuperato, non per l’intero importo come era previsto per il Contratto di servizio, ma al netto di una quota assegnata al gestore della raccolta differenziata, calcolata applicando un fattore di “*sharing*” stabilito dall’Ente territorialmente competente all’interno di un intervallo di valori previsto dall’MTR.

VISTA la delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 15 del 17.06.2021 che ha stabilito i criteri di determinazione del Fattore di *sharing*, da applicare nel PEF 2021 al valore lordo dei proventi da recuperi pari a € 9.935.644, che comportano una retrocessione a favore del Gestore pari nel complesso dell’Ambito a € 2.796.872, non prevista invece nel Contratto di Servizio, con conseguente maggior onere a carico delle tariffe.

RILEVATO che, per effetto della detrazione dei proventi da recuperi ammessa solo per la quota di € 7.138.772 non retrocessa al gestore, l’importo totale ammesso a riconoscimento tariffario nel PEF 2021 SEI Toscana, post detrazioni per Proventi da recuperi, ammonta nel 2021 a € 128.783.869.

CONSIDERATA la rilevanza nell’esercizio 2021 del fattore di *sharing* dei proventi da recuperi, richiedendo quindi, sulla base dei dati comunicati dall’Autorità d’Ambito, di scindere la quota sul totale d’Ambito di competenza di ciascun Comune tra:

- la componente relativa ai costi da applicare al monte costi d’Ambito di complessivi € 135.922.642, con conseguente quantificazione del Corrispettivo quota SEI Toscana ante detrazione per proventi nell’importo indicato alla voce (I) dell’Allegato 1A
- la componente relativa ai ricavi da applicare al monte proventi d’Ambito di complessivi € 9.935.644, con conseguente quantificazione della detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di *sharing*, nell’importo indicato alla voce (N) dell’Allegato 1°.

RILEVATO che, applicando le detrazioni per proventi da recuperi, come sopra determinate al netto del fattore di *sharing*, il Corrispettivo di competenza SEI Toscana dell’esercizio 2021 ammonta per il Comune di Monte San Savino al valore indicato alla voce (O) del Prospetto Allegato 1A alla presente Delibera.

VISTA la Delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 12 del 26.05.2021, relativa alla determinazione del Corrispettivo Impianti ai fini dell’imputazione nel PEF TARI 2021, e la Delibera n. 15 del 17.06.2021 che ha approvato le voci CTS e CTR ai sensi del MTR ARERA relative ai costi delle attività di

trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento in continuità con le Convenzioni vigenti, previa Validazione da parte del Revisore Unico dell'Autorità trasmessa con nota prot. ATS n. 3614 del 10.06.2021.

RILEVATO che nelle predette Delibere dell'Assemblea d'Ambito n. 12 e n. 15 l'ammontare del Corrispettivo Impianti ai fini dell'imputazione nel PEF TARI a carico del Comune di Monte San Savino ammonta nell'esercizio 2021 nell'importo indicato alla voce (P) dell'Allegato 1A.

CALCOLATO pertanto il Corrispettivo d'Ambito 2021 ARERA per il Comune di Monte San Savino, quale somma della componente SEI Toscana e della componente Impianti, nell'importo complessivo indicato alla voce (Q) dell'Allegato 1A.

VISTO l'art. 15 dell'MTR ARERA che ne dispone un'applicazione retroattiva agli esercizi 2018 e 2019, con conseguente ricalcolo delle Entrate tariffarie e dei Corrispettivi dei Gestori secondo le nuove regole dell'MTR e confronto dei relativi esiti con i corrispondenti valori applicati nei PEF 2018 e 2019 approvati dai Consigli comunali, con conseguente determinazione di un conguaglio da porre a carico delle tariffe rispettivamente dell'esercizio 2020 e 2021.

VISTO l'art. 16 dell'MTR ARERA secondo il quale la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene non in misura piena ma applicando una decurtazione in funzione dei valori del "*coefficiente di gradualità*" determinato dall'Ente territorialmente competente per ciascun Comune.

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021 con la quale è stato determinato l'importo del Conguaglio 2019 del Comune di Monte San Savino come riportato nell'Allegato 7 alla DA n. 9/2021.

RITENUTO che, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA, l'imputazione sul PEF del predetto valore del Conguaglio 2019 può essere dilazionata in 4 esercizi a partire dal PEF 2021.

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 26/2020 che riporta all'Allegato 7 il valore del Conguaglio ARERA per l'anno 2018 relativo al Comune di Monte San Savino da imputare sui PEF in 4 rate annuali.

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di Monte San Savino:

- il valore della rata da imputare nel PEF 2021 del Conguaglio 2019 è indicato nella riga (S) dell'Allegato 1A, mentre la rata di competenza del Conguaglio 2018 è riportata nella riga (R) dell'Allegato 1A;
- il Corrispettivo d'Ambito comunale ARERA 2021, comprensivo delle rate dei conguagli 2018 e 2019, è pari all'importo indicato nella riga (T) dell'Allegato 1A, con un incremento rispetto al Corrispettivo d'Ambito 2020 pari alla percentuale indicata al punto (Z) dell'Allegato 1°.

VISTO il prospetto allegato 1B alla presente delibera “PEF 2021 Dati di diretta competenza comunale”.

VISTO che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati sui costi di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2021, identificabili nelle tre seguenti componenti:

- a) Costi dei servizi gestiti in economia dal Comune (Accertamento e Riscossione tributo TARI, Spazzamento) o comunque sostenuti per attività inerenti la gestione dei rifiuti (ad es. costi del personale adibito a questa attività);
- b) Costi dei servizi opzionali attivati con il Gestore SEI Toscana, distinguendo tra servizi inclusi o esclusi nel perimetro di regolazione ARERA;
- c) Perdite/accantonamenti su crediti TARI e TIA.

DATO ATTO che con nota Prot. 2535 del 08.02.2021, l'Amministrazione comunale ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2021, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante.

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 7 del 12.05.2021 che ha approvato lo schema di Accordo procedimentale sui servizi opzionali, che introduce ai fini PEF ARERA la possibilità per i Comuni di utilizzare, su base facoltativa, margini di crescita ancora disponibili rispetto ai Limiti di crescita ARERA relativi ai Servizi Base.

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14 del 17.06.2021 in cui si dà atto che le funzioni di Validazione dei dati trasmessi dalle Amministrazioni comunali sono state svolte dall'Autorità d'Ambito, che ha verificato la coerenza dei dati con le indicazioni dell'MTR ARERA, accertando anche il rispetto dei limiti di crescita annua salvo che lo scostamento non sia motivato integralmente dall'incremento delle perdite su crediti e degli accantonamenti a fondi rischi su crediti.

ACCERTATO che i costi del PEF 2021 di diretta competenza comunale, come validati dall'Autorità d'Ambito e risultanti dalla determinazione ricognitiva del Direttore dell'Autorità d'Ambito N. 92/2021, sono rappresentati, nel totale e nelle sue componenti, nell'Allegato 1B.

RAMMENTATO che il Comune di Monte San Savino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.06.2020 si è avvalso delle disposizioni dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), in base al quale i Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della L. 27/12/2013, n. 147, hanno potuto approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) entro il 31/12/2020, con ripartizione in tre anni, a decorrere dall'anno 2021, dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 e utilizzati provvisoriamente per l'anno 2020.

PRESO ATTO che con deliberazione della Assemblea della Autorità di Ambito n. 28 del 13.11.2020 e con successiva determinazione del Direttore Generale della stessa Autorità n. 165 del 28.12.2020 si è dato atto del complesso procedimento che ha portato alla validazione del PEF 2020 del Comune di Monte San Savino, successivamente trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva. Del citato percorso il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 3 del 19/01/2021.

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 14 del 17.06.2021 che riporta in Allegato 4 i valori del Conguaglio 2020 complessivo e il Conguaglio 2020 relativo al Corrispettivo SEI Toscana, ante e post detrazioni ex art. 1.4 .

VISTO il prospetto Allegato 2 alla presente delibera "Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana e relative modalità di copertura".

RILEVATO che per il Comune di Monte San Savino il valore del Conguaglio 2020 relativo al Corrispettivo SEI Toscana ante detrazioni risulta a debito per l'importo di cui alla riga (A) del prospetto Allegato 2.

CONSIDERATO che, anche alla luce delle indicazioni espresse dall'Amministrazione comunale nella persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore di cui al Prot. n. 8080 del 07.05.2020, nella Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito 14 del 17.06.2021, l'importo del Conguaglio Corrispettivo 2020 (ante detrazioni) è stato:

- imputato in un'unica soluzione nel PEF 2021 per l'importo di cui alla riga (B) del prospetto Allegato 2;
- imputato nel PEF TARI 2021 (RCU), quale rata annuale dell'importo complessivo da imputare nel PEF TARI del triennio 2021-2023, per l'importo di cui alla riga (E) del prospetto Allegato 2.

RILEVATO che con riferimento alle detrazioni per finanziamenti regionali o per disservizi applicate in riduzione del PEF 2019 (e replicate nel fatturato 2020), il loro valore per il Comune di Monte San Savino differisce dalle omologhe detrazioni applicate nel PEF 2020 per l'importo riportato alla riga (F) del prospetto Allegato 2, che costituisce il Conguaglio Detrazioni 2020.

CONSIDERATO che nella Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14 del 17.06.2021, dopo l'eventuale utilizzo in compensazione del Bonus RD 2021 (riga (G) del prospetto Allegato 2) o del Conguaglio 2020 a credito del Comune (riga (H) del prospetto Allegato 2), il Conguaglio Detrazioni 2020 è pari all'importo indicato nella riga (I) del prospetto Allegato 2.

RILEVATO che per il Comune di Monte San Savino il Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana da imputare sul PEF 2021, quale somma algebrica del Conguaglio Corrispettivo e del Conguaglio Detrazioni, risulta pari al valore riportato alla riga (L) del prospetto Allegato 2.

CONSIDERATO che il predetto importo del Conguaglio 2020 da imputare sul PEF 2021 trova copertura nelle voci indicate alle righe (M) e (N) del prospetto Allegato 2, residuando invece non coperta nel PEF 2021 la quota del Conguaglio indicata al rigo (P).

VISTO il prospetto Allegato 3A alla presente delibera “PEF Comunali 2021 (ante detrazioni)”.

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 15 del 17.06.2021 che determina per ciascun Comune il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti e istanze di supero.

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di Monte San Savino il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti alla crescita tariffaria ammonta all'importo riportato nella riga (F) del predetto prospetto Allegato 3A, quale somma di:

- corrispettivo di Ambito comprensivo delle rate dei conguagli 2018 e 2019 IVA inclusa di cui alla riga (C);
- costi di diretta competenza comunale (compresi servizi opzionali e accantonamenti) di cui alla riga (D);
- quota del conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana imputato nel PEF 2021 di cui alla riga (E).

VISTO l'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, secondo il quale il totale dei costi ammissibili al PEF non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 6,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all' 1,7%
- Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, fissato discrezionalmente dall'Ente territorialmente competente (ETC)
- Il coefficiente per la variazione delle caratteristiche del servizio (QL), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 2%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che incidono sulla qualità de servizio;
- Il coefficiente per la variazione di perimetro (PG), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che comportano una variazione elle attività effettuate dal gestore;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 10 del 26.05.2021 che per ciascun Comune determina il valore del limite alla crescita tariffaria ai sensi dell'art. 4 dell'MTR ante rettifiche per servizi opzionali e per conguaglio 2020.

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 14 del 17.06.2021 che per ciascun Comune determina il valore del limite alla crescita tariffaria post rettifiche per Servizi Opzionali e per Conguaglio 2020, nonché il valore del PEF 2021 corrispondente a tale limite applicato al valore del PEF 2019, in quanto ultimo PEF rilevante ai fini tariffari.

RILEVATO che per il Comune di Monte San Savino:

- il valore finale del limite alla crescita tariffaria è riportato alla riga (M) dell'Allegato 3A quale somma del valore di cui alla DA n.10/2021 riportato nella riga (H) e delle rettifiche per Servizi Opzionali e Conguaglio 2020 riportati rispettivamente alle righe (I) e (L);
- il valore del PEF 2021 corrispondente all'applicazione del Limite predetto al valore del PEF 2019 è riportato alla riga (N) .

APPURATO che per il Comune di Monte San Savino il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti di cui alla riga (F) è superiore al valore del PEF 2021 corrispondente al Limite alla crescita tariffaria riportato alla riga (N) con un'eccedenza riportata alla riga (O).

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 16 del 17.06.2021 che ha stabilito di presentare ad ARERA la Relazione di cui all'art. 4.5 dell'MTR con l'istanza di superamento dei rispettivi Limiti di crescita per conto dei Comuni che presentino un'eccedenza del valore complessivo del PEF 2021 rispetto al Limite di crescita e che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

- le perdite su crediti e gli accantonamenti a fondi rischi su crediti imputati nel PEF 2021 eccedano l'omologo importo riferito all'anno di riferimento (a-1), in quanto la loro dinamica è indipendente dai livelli di servizio che possono essere autonomamente stabiliti dalle singole amministrazioni, ma sono in funzione di una variabile ad esse esogena quali la morosità degli utenti del servizio rifiuti: entro il predetto aumento di accantonamenti e perdite su crediti l'istanza di supero dovrà coprire integralmente l'eccedenza rispetto ai Limiti di crescita - come indicata nella tabella allegato 9 della Delibera n. 15 - dei costi di diretta competenza comunale maggiorati della quota del Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana da imputare sul PEF 2021 in eccedenza al coefficiente C19;
- il Corrispettivo Impianti da imputare sul PEF 2021, come approvato con la DA 12/2021, ecceda il limite di crescita ad esso riferibile, ricorrendo inoltre le condizioni di cui al punto 4) lettera c) del dispositivo della predetta delibera: l'istanza di supero dovrà coprire integralmente la quota del Corrispettivo Impianti imputata sul PEF 2021 in misura eccedente i Limiti di crescita, come indicata nella tabella allegato 9 della Delibera n. 15;
- il Corrispettivo d'Ambito SEI Toscana ante limiti ecceda il limite di crescita ad esso riferibile e il Comune abbia convenuto con il Gestore l'attivazione totale o parziale nel corso del 2021 di nuovi servizi, concordandone l'onere da imputare sul PEF 2021 in eccedenza ai Limiti, comunicandolo tempestivamente all'ATO ai fini dell'istanza di supero;

RILEVATO che nel Comune di Monte San Savino ricorre almeno una delle condizioni di cui alla DA n. 16 e che pertanto si pone l'esigenza di presentare un'istanza di supero dei limiti per l'importo complessivo riportato alla riga (S) del prospetto Allegato 3A, quale quota riferita al Corrispettivo Impianti di cui alla riga (P);

DATO atto che il valore del PEF 2021 (ante detrazioni) è pari all'importo indicato nella riga (U), che, rispetto al PEF dell'anno di riferimento per il calcolo dei limiti (2019), presenta le seguenti variazioni:

- la variazione assoluta riportata nella riga (Z);
- la variazione percentuale riportata nella riga (AA).

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2020, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le componenti approvate dall'Ente territorialmente competente, che si distinguono tra:

- detrazioni di diretta competenza comunale
- detrazione per finanziamenti regionali.

VISTO il prospetto "Detrazioni" Allegato 3B alla presente delibera;

DATO ATTO che l'importo delle Detrazioni di diretta competenza comunale è riportato alla riga (A) del prospetto Allegato 3B quale somma delle singole componenti riportate nel prospetto Allegato 1B;

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 11 del 26.05.2021 che ha stabilito le seguenti destinazioni dei finanziamenti regionali da portare in detrazione dal PEF 2021:

- i. un importo complessivo di € 751.324 a titolo di Bonus RD da ripartire tra i Comuni dell'Ambito Toscana Sud con percentuali di Raccolta Differenziata certificate nel 2019 superiori alla media di Ambito;
- ii. un importo complessivo fino ad un massimo di € 500.000 da ripartire tra i Comuni per i quali è stata presentata istanza di superamento dei limiti di crescita tariffaria per attivazione di nuovi servizi da parte del Gestore SEI Toscana, a copertura parziale del valore dell'istanza fino ad un massimo del 25%;

RILEVATO che la detrazione per finanziamenti regionali corrispondente al Bonus RD attribuita nel 2021 al Comune di Monte San Savino dalla predetta delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 11/2021 ammonta all'importo indicato alla riga (B) del prospetto Allegato 3B, che viene portato in compensazione dell'eventuale Conguaglio Detrazione 2020 a debito del Comune per l'importo indicato alla riga (C), determinando pertanto l'importo residuo riportato alla riga (D) da portare in detrazione nel PEF 2021;

RILEVATO che il totale delle Detrazioni da imputare al PEF 2021 quale somma delle voci sopra indicate ammonta all'importo riportato alla riga (N).

DATO ATTO che alla riga (O) è riportato il valore del Debito per conguaglio detrazioni non coperto a PEF 2021 (da portare in compensazione dalle detrazioni attribuite negli anni successivi);

VISTO il prospetto Allegato 4 alla presente Delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA 443/2019 e messo a disposizione dall'Autorità d'Ambito nell'Area riservata del sito dell'Autorità, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Monte San Savino;

RILEVATO che il valore complessivo dei costi (“Entrate tariffarie”) del Piano economico-finanziario per l’esercizio 2021 (comprensivo del congruaggio 2018 e 2019) del Comune di Monte San Savino, come messo a disposizione dall’Autorità d’Ambito, è pari all’importo risultante alla riga (47) del prospetto Allegato 4, così composto:

- componenti di parte Fissa per l’importo indicato alla riga (45);
- componenti di parte variabile per l’importo indicato alla riga (22).

VISTO il prospetto Allegato 5 alla presente Delibera, come elaborato dall’Autorità d’Ambito, che espone l’esito finale del PEF 2021 del Comune di Monte San Savino con le seguenti risultanze:

- totale delle entrate tariffarie ($\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$) che corrisponde al totale dei costi del PEF ante Detrazioni per l’importo riportato alla riga (C);
- totale Detrazioni per l’importo riportato alla riga (D);
- Totale PEF 2021 post Detrazioni per l’importo riportato alla riga (E)

confrontato con l’importo, riportato alla riga (F), del PEF post detrazioni dell’esercizio di riferimento per il calcolo dei limiti (anno 2019), con una variazione percentuale riportata alla riga (G)

VISTO l’art. 2 dell’MTR ARERA che classifica tutte le componenti che concorrono a formare il PEF in componenti di costo fisse e componenti di costo variabile;

VISTO l’art. 3 dell’MTR ARERA che dispone che la variazione rispetto all’anno precedente delle componenti di costo variabile non può eccedere il 20%, trasferendo l’eventuale eccedenza in aumento (o in diminuzione) alle componenti di costo di parte fissa;

VISTO l’esito, come rappresentato nell’Allegato n. 5, della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all’anno precedente, con attribuzione alla parte fissa dell’eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile;

VISTA la nota dell’Autorità d’Ambito Prot. 3765 del 18.06.2021, con la quale l’Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell’Assemblea n. 16 del 17.06.2021, il Direttore Generale dell’Autorità ha:

- determinato il Piano Economico finanziario 2021 del Comune di Monte San Savino, redatto in conformità allo schema previsto dal MTR ARERA e riportato nell’Allegato 4;
- precisato che il PEF 2021 così determinato sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all’Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione.

VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi” del servizio rifiuti;

VISTO il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti nel Comune di Monte San Savino, indicato alla riga 75 dell’allegato 4B, superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell’art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013, riportato alla riga (76);

VISTA la Relazione “Progetto comunale di Sintesi” per l’esercizio 2021 predisposta dal Gestore, di cui all’Allegato 6;

DATO ATTO che la competente Autorità di ambito “ATO Toscana Sud” ha provveduto, con deliberazione della Assemblea n. 92/2021 del 17.06.2021 e con successiva determinazione del Direttore Generale n. 147/2021 del 17.06.2021, a validare il PEF 2021, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Monte San Savino ammontante complessivamente ad € 1.601.038,00 (di cui € 980.474,00 per costi fissi ed € 620.564,00 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Arezzo del 4,70% sull'importo di cui sopra che pertanto risulta definitivamente essere fissato in un totale di € 1.676.287,00;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

VISTI i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2021 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l’esercizio 2021;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2021;

DATO ATTO che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall’art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) vigente;

PRESO ATTO che si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione paramtrate sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nel Regolamento TARI;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: “*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,*

inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2021 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

PRESO ATTO, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ancora per la prima parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune. Resta conseguentemente la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021, tenuto conto della minor quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rispetto alle domestiche;

PRESO ATTO ALTRESI' che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge, stabilendo quanto di seguito:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,

in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

ATTESO che, sebbene alla data odierna non sia stato ancora emanato il decreto di cui al comma 2 del citato art. 6 del DL 73/2021, IFEL – Fondazione ANCI ha reso noto il sistema di calcolo per la ripartizione del fondo statale a favore degli enti locali dal quale risulta che al Comune di Monte San Savino dovrebbe essere assegnato il significativo importo di circa € 83.906,00;

CONSIDERATO che la gravità del contesto operativo determinatosi a carico di numerose categorie di utenze non domestiche debba coinvolgere anche l'utilizzo di ulteriori risorse derivanti dal bilancio comunale in aggiunta al contributo statale atteso che le agevolazioni della sola parte variabile della tariffa riconosciute nel corso dell'anno 2020 mediante le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 e n. 27 del 29/06/2020 tenevano conto del solo contesto del primo semestre ed in particolare del periodo del cosiddetto “lockdown” determinatosi nei mesi di marzo-maggio 2020;

RICHIAMATO il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che, già per l'anno 2020, avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota IFEL ricordava ai Comuni la*

facoltà consentita dal citato comma 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

• *“Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe,....”*

• *“...., si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l’art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l’inserimento di un nuovo comma 15-ter all’art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”. Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l’anno precedente” si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l’anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria”*

ACCERTATO che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021 stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad *“attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività”*, anche *“in misura superiore alle risorse assegnate”*, evitando *“in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”*, e così pertanto indicando espressamente agli enti locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;

RITENUTO pertanto di prevedere per l’anno 2021 un incentivo sotto forma di bonus da erogare ai contribuenti delle utenze domestiche che, nell’anno 2020, hanno effettuato conferimenti al centro di raccolta;

RILEVATO che in base alle considerazioni di cui sopra c è stato quantificato l’importo complessivo delle agevolazioni in una somma di euro 28.000,00;

RITENUTO di introdurre agevolazioni, quantificando l’abbattimento forfettario, per utenze domestiche e non domestiche;

VISTI:

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se*

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;*
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: *“Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;*
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i*

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo” e che, per effetto del Decreto n. 15 del 22.1.2020 del Presidente della Provincia di Arezzo, è confermata anche per l'anno 2021 l'aliquota del citato tributo nella misura del 4,70%.

RITENUTO in conclusione:

- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2021 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;
- di applicare le agevolazioni alle utenze non domestiche danneggiate dagli effetti diretti ed indiretti dei provvedimenti statali e regionali finalizzati al contrasto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanati a valere dal mese di ottobre 2020 e tuttora parzialmente in essere, in attuazione del comma 1 ter art. 20 del Regolamento della tassa sui rifiuti e delle ulteriori specificazioni contenute nella presente deliberazione;
- di quantificare le agevolazioni per le utenze domestiche;
- di finanziare le citate riduzioni facendo ricorso alle risorse presenti nel bilancio di previsione

per l'annualità 2021 in attuazione del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e dei commi 2 e 3 art. 20 del Regolamento della tassa sui rifiuti.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, firmati digitalmente ed allegati al presente provvedimento;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett c) del Dlgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis del dl 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria.

Udita l'illustrazione dell'Assessore Pagliai e gli interventi dei Consiglieri comunali, separatamente verbalizzati;

- favorevoli 8 (Sindaco e Consiglieri: Vanni, Romanelli, Rampini, Meacci, Maina, Petroni e Lachi);
- contrari 3 (Consiglieri Bennati, Cheli e Liberatori);
- astenuti 0;

DELIBERA

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2) Di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito.
- 3) Di dilazionare in 4 esercizi, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA, il valore del conguaglio 2019 da imputare sul PEF 2021 del Comune di Monte San Savino come riportato nell'Allegato 7 della Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021.
- 4) Di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1A alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Corrispettivo d'Ambito dell'esercizio 2021 del Comune di Monte San Savino comprensivo delle rate di conguaglio 2018 e 2019, calcolato secondo il MTR ante applicazione dei limiti alla crescita tariffaria.
- 5) Di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1B alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito sulla base delle indicazioni pervenute dall'Amministrazione Comunale, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, nonché le Detrazioni di diretta competenza comunale.
- 6) Di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare

il Conguaglio dell'esercizio 2020 ex art. 107 del Comune di Monte San Savino, e le relative modalità di copertura.

- 7) Di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3A alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF ante detrazioni dell'esercizio 2021, post applicazione dei limiti e eventuale istanza di supero, del Comune di Monte San Savino.
- 8) Di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3B alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità di Ambito, che espone dettagliatamente tutte le detrazioni che concorrono a formare il PEF dell'esercizio 2021 del Comune di Monte San Savino.
- 9) Di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla Delibera ARERA 443/2019, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Monte San Savino, come elaborato dall'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud.
- 10) Di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 5 alla presente Delibera che rappresenta l'esito finale del PEF 2021 del servizio rifiuti del Comune di Monte San Savino, comprensivo della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile.
- 11) Di prendere atto che il Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito:
 - ha predisposto, con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea n. 16 del 17.06.2021, la determinazione del Piano Economico Finanziario 2021 del Comune di Monte San Savino che, nelle more della finale approvazione di ARERA, è comunque già efficace ai fini della TARI;
 - provvederà ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua definitiva approvazione del PEF 2021 tra cui la presente deliberazione;
 - informerà tempestivamente l'amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2021 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti;
- 12) Di prendere atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti è superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013.
- 13) Di prendere atto dei contenuti della Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2021 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6.
- 14) Di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza.
- 15) Di approvare, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione dell'art. 12 del Regolamento della tassa sui rifiuti,

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 28-06-2021 - pag. 22 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte San Savino ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nel prospetto immediatamente seguente:

PER LE UTENZE DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente del nucleo familiare	1,221964	37,361275
2 componenti del nucleo familiare	1,335635	87,176310
3 componenti del nucleo familiare	1,449306	112,083827
4 componenti del nucleo familiare	1,562977	136,991345
5 componenti del nucleo familiare	1,662440	180,579500
6 o più componenti del nucleo familiare	1,747693	211,713896

•

• UTENZE NON DOMESTICHE

• N°	• Categoria di utenza	• Quota fissa (€/mq/anno)	• Quota variabile (€/mq/anno)
• 1	• Associazioni, biblioteche, musei, scuole (luoghi di culto)	• 0,854528	• 1,251527
• 2	• Cinematografi e teatri	• -----	• -----
• 3	• Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	• 0,728450	• 1,063244
• 4	• Campeggi, Distributori di carburanti, Impianti sportivi	• 1,134701	• 1,650244
• 5	• Stabilimenti balneari	• -----	• -----
• 6	• Autosaloni, Esposizioni	• 0,784484	• 1,134127
• 7	• Alberghi con ristorante	• 1,512934	• 2,204017
• 8	• Alberghi senza ristorante	• 1,190735	• 1,727772

• 9	• Case di cura e di riposo	• 1,246770	• 1,818591
• 10	• Ospedali	• -----	• -----
• 11	• Uffici, agenzie, studi professionali	• 1,400865	• 2,658111
• 12	• Banche ed istituti di credito	• 1,204744	• 1,747708
• 13	• Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	• 1,470908	• 2,170791
• 14	• Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	• 1,681038	• 2,658111
• 15	• Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	• 1,120692	• 1,572715
• 16	• Banche di mercato beni durevoli	• 2,227376	• 3,240680
• 17	• Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	• 1,540952	• 2,126489
• 18	• Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	• 1,386857	• 2,015734
• 19	• Carrozzeria, autofficina, elettrauto	• 1,765090	• 2,565077
• 20	• Attività industriali con capannoni di produzione	• 1,246770	• 1,816376
• 21	• Attività artigianali di produzione beni specifici	• 1,232761	• 1,794225
• 22	• Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	• 4,552813	• 6,629773
• 23	• Mense, birrerie, amburgherie	• 4,482770	• 7,420561
• 24	• Bar, caffè, pasticceria	• 3,432120	• 4,995034
• 25	• Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	• 2,521558	• 3,544148
• 26	• Plurilicenze alimentari e/o miste	• 2,087289	• 3,034677

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 28-06-2021 - pag. 24 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte San Savino ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

• 27	• Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	• 5,925661	• 8,616711
• 28	• Ipermercati di generi misti	• -----	• -----
• 29	• Banchi di mercato generi alimentari	• 4,903029	• 7,863579
• 30	• Discoteche, night club	• -----	• -----
• 31	• Agriturismi con ristorante	• 1,512934 •	• 2,204017
• 32	• Case vacanze, affittacamere, agriturismo senza ristorazione	• 1,190735	• 1,727772
• 33	• Attività di trasformaz. agro-alimentare, cantine vinicole	• 0,602372	• 0,886037

•

16) Di dare atto che verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie nell'anno 2021:

- Ai sensi dell'Art.26 del Regolamento, comma 4, si applica un abbattimento forfettario dell'intero tributo delle utenze non domestiche nella misura del 29,08%. Sono escluse dalla misura agevolativa le utenze classificate nelle categorie nn. 9, 10, 12, 14, 25, 28 e 29. Si prende atto che la copertura delle agevolazioni di cui al punto sopra, per € 122.906,00 è assicurata nel bilancio di previsione 2021. L'abbattimento forfettario sarà applicato in sede di saldo TARI 2021.
- In base al medesimo Art.26 del Regolamento, comma 6, si applica un abbattimento forfettario dell'intero tributo delle utenze domestiche nella misura del 15,43%. La copertura delle agevolazioni, per l'importo di € 168.645,00 è assicurata nel bilancio di previsione 2021. L'agevolazione verrà applicata in sede di bollettazione a saldo TARI 2021.

• Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147, le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.

- riduzione del 5 % della quota variabile al raggiungimento di Kg. 50 ponderati

- riduzione del 10% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 100 ponderati.

• Ai sensi dell'Art.22 bis del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti si stabilisce per l'anno 2021 un incentivo sotto forma di bonus da erogare ai contribuenti delle utenze domestiche che, nell'anno 2020, hanno effettuato conferimenti al centro di raccolta secondo le seguenti modalità:

- conferimenti da kg. 31 a kg. 50,99 ponderati come da regolamento € 20,00;

- conferimenti da kg. 51 a kg. 98,99 ponderati come da regolamento € 30,00;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 28-06-2021 - pag. 25 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte San Savino ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

- conferimenti da kg. 99 a kg. 148,99 ponderati come da regolamento € 40,00;
- conferimenti maggiori di kg. 149 ponderati come da regolamento € 50,00.

Gli incentivi sotto forma di bonus saranno applicati in sede di emissione del saldo Tari. La copertura delle agevolazioni , fino a € 28.000,00, è assicurata nel bilancio di previsione 2021.

17) Di prendere atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, in base all'aliquota deliberata e confermata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70%.

18) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti.

19) di dichiarare, con separata votazione:

- favorevoli 8 (Sindaco e Consiglieri: Vanni, Romanelli, Rampini, Meacci, Maina, Petroni e Lachi);
- contrari 0;
- astenuti 3 (Consiglieri Bennati, Cheli e Liberatori);

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dall'art. 30 del DL 41/2021, fissato al 30/06/2021.

(41/GM/ac)

• Allegati

- Allegato 1A: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021
- Allegato 1B: Prospetto di dettaglio delle componenti di costo di diretta competenza del Comune, come validate dall'Ente Territorialmente competente
- Allegato 2 Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il Conguaglio 2020 da imputare sul PEF 2021
- Allegato 3A: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021 ante detrazioni
- Allegato 3B: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano le detrazioni da imputare nel PEF 2021
- Allegato 4B: Prospetto delle voci del PEF ARERA 2021, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA 443/2019, (versione POST LIMITI)
- Allegato 5: Esito finale del PEF 2021 con verifica del rispetto del limite di variazione delle componenti di costo variabile
- Allegato 6: Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2021 predisposta dal Gestore

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

SCARPELLINI MARGHERITA GILDA

ROSSI ORNELLA